

FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI SICILIA

(Già UNIONE REGIONALE DEL CAMPEGGIO SICILIA)



REGOLAMENTO

Regolamento Federazione Campeggiatori Sicilia, approvato dall'Assemblea Federale il 31 agosto 2003.

FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI SICILIA

REGOLAMENTO

Art.1
AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. La Federazione Campeggiatori Sicilia per conseguire gli scopi indicati dall'art. 2 dello Statuto adotta il seguente Regolamento Generale, modificabile ai sensi dell' art. 31 dello Statuto.
2. La Federazione Campeggiatori di Sicilia e le Associazioni devono svolgere attività nel prevalente interesse degli associati in conformità alle finalità statutarie.

Art.2
MEMBRI – ADERENTI

1. La Federazione Campeggiatori Sicilia è costituita, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto federale, dalle Associazioni aventi sede legale in Sicilia.
2. Ciascuna Associazione, così come richiamato dall' art. 8 dello Statuto, è costituito da un numero minimo di 25 soci Ordinari che godono dei diritti di cui all'art. 11 dello Statuto Confederale.
3. I soci delle Associazioni possono essere: ordinari, familiari, giovani. Possono essere anche onorari su proposta deliberata dall'assemblea, ma, in questo caso, non hanno diritto al voto.
4. Il numero dei soci ordinari, familiari e giovani alla data del 31 ottobre d'ogni anno varrà agli effetti statistici. I relativi dati devono essere trasmessi alla Sede Nazionale ed alla Federazione Campeggiatori Sicilia entro il 30 novembre d'ogni anno.
5. Faranno fede le dichiarazioni dei Presidenti delle Associazioni, che saranno raccolte dalla Federazione e da questa trasmesse alla sede centrale.

Art. 3
ASSOCIAZIONI

Le Associazioni per divenire membri della Confederazione devono essere costituite attenendosi alle norme di cui all'art. 8 dello Statuto Confederale ed agli artt. e 2 e 3 del Regolamento Confederale

Art. 4
CESSAZIONE D'APPARTENENZA

Il recesso di un' Associazione è regolato dall'art. 4 del Regolamento Confederale.

Art. 5
FEDERAZIONE REGIONALE

1. La Federazione Campeggiatori Sicilia non ha scopo di lucro e si impegna a non svolgere prevalentemente attività commerciale, fermo restando che, nel caso in cui l'attività della Federazione determini l'acquisizione d'utili, questi non possono essere divisibili tra gli iscritti, bensì volti alla realizzazione degli scopi sociali.

2. L'attività della Federazione, in accordo con le linee guida della relazione programmatica confederale, viene regolata analogamente a quanto normato per la Confederazione.
3. Il numero dei componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione della Federazione, viene determinato nel numero di 9 (nove) compreso il Presidente ed escluso il Segretario.
4. Il legale rappresentante della Federazione è tenuto a conservare le scritture contabili ed a redigere annualmente e depositare i bilanci al fine di sottoporli all'esame dell'Assemblea.
5. Tutte le Associazioni residenti in Sicilia ed aderenti alla Federazione hanno diritto ad essere rappresentate in seno all'Assemblea Federale;
6. Il Presidente della Federazione è tenuto ad inviare alla Confederazione copia del verbale delle riunioni d'assemblea e di consiglio, dei bilanci di previsione e consuntivo, entro 60 giorni dalla loro approvazione, pena la sospensione di eventuali compensi e/o rimborsi spese; nei singoli verbali vanno sempre annotati i nominativi dei componenti assenti, benché invitati; così come vanno adottate per analogia le norme di cui agli artt. 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) del presente.
7. Il Segretario della Federazione dovrà essere nominato con le stesse modalità del Segretario Generale della Confederazione, con gli stessi compiti e senza diritto di voto, come da art. 14 del presente Regolamento. Non può rivestire altro incarico e viene individuato tra Soci non facenti parte del Consiglio d'Amministrazione.
8. Il numero dei Delegati spettanti ad ogni Associazione per la partecipazione alle Assemblee federali, agli effetti statutari, è in rapporto ai soci maggiorenni, ordinari e giovani iscritti alle singole Associazioni, in base alla seguente tabella:
 - a. fino a 25 soci 1 delegato;
 - b. da 26 a 75 soci 2 delegati;
 - c. da 76 a 125 soci 3 delegati;
 - d. ogni ulteriori 50 soci 1 delegato.

Art. 6

RUOLO DEI SOCI

1. Soci "ordinari" sono gli intestatari della Tessera Confederale. Hanno diritto al voto.
2. Soci "familiari" sono i parenti e affini del socio ordinario, con lui conviventi ed intestatari della "tessera familiare confederale", godono delle stesse agevolazioni e servizi dei soci "ordinari", ma non hanno diritto al voto a livello nazionale, regionale e locale.
3. Soci "giovani" sono quelli che, così come prescrive la Federazione Internazionale del Campeggio e del Caravanning, hanno un'età compresa tra i 14 e 28 anni (l'età è riferita al 30 novembre) e pagano la quota sociale. Hanno diritto al voto come da Art 11 comma 2 dello Statuto Confederale
4. I soci diretti sono gestisti ai sensi dell'art. 6 commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento Confederale.

Art. 7

ORGANI

1. Le sedute degli Organi federali sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Federale e dallo Statuto e Regolamento Confederale. Per quanto non previsto si fa riferimento alle leggi vigenti.
2. Le spese sostenute dai componenti gli Organi Federali, dal Segretario Federale e dai membri delle Commissioni Federali, per compiti affidati o per necessità d'ufficio, sono rimborsate su documenti giustificativi secondo le norme stabilite dal Consiglio d'Amministrazione purché non in contrasto con le leggi vigenti.
3. Qualora gli aventi diritto presenti alle riunioni collegiali, non risultino in numero legale, il Presidente Federale ne farà dare atto a verbale, con riserva di procedere a nuova convocazione.
4. Le adunanze degli Organi Federali sono tenute, di norma, presso la Sede della Federazione. Possono essere tenute anche fuori dalla sede.
5. D'ogni seduta dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente Federale e dal Segretario Federale; delle sedute del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri si rinvia agli artt. 12 e 13 del presente.
6. Il Presidente Federale controfirmerà il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario Federale.
7. In caso d'assenza del Presidente Federale, ne fa le veci il Vice Presidente Vicario.
8. Le elezioni degli Organi federali avvengono con le modalità di cui agli artt. 8, 9, 10, 12 e 13 del presente Regolamento.
9. Le schede votate, se entro 30 (trenta) giorni non vengono presentati reclami, saranno distrutte al termine dei 30 giorni stessi.
10. Il Presidente dell'Assemblea fissa l'orario d'apertura del seggio elettorale; in via eccezionale può fare anticipare il voto a chi dovesse assentarsi prima dell'apertura del seggio a seduta iniziata, con le modalità di segretezza che stabilirà.
11. I candidati a ricoprire cariche negli Organi federali dovranno presentare al Segretario Federale, prima della votazione, apposita dichiarazione sottoscritta attestante il rispetto di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto Federale.

Art. 8

ASSEMBLEA FEDERALE

1. I singoli componenti l'Assemblea Federale rivestono il mandato per tre anni, a far tempo dal 1° gennaio e salvo i casi di cui all'art.15 comma 5 dello Statuto.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione d'appartenenza di un Componente dell'Assemblea, anche per i casi previsti all'art. 15 comma 5 dello Statuto Federale, subentrerà il primo supplente già eletto dall'Assemblea della Associazione di provenienza.
3. Le designazioni elettive a Componente l'Assemblea Federale da parte delle singole Associazioni e da parte degli organismi affiliati, unitamente all'indicazione dei Supplenti eletti, devono pervenire al Segretario della Federazione entro 30 gg prima della scadenza dell'Assemblea uscente, come da art. 10 del presente regolamento.
4. L'Assemblea ne prende atto con apposito provvedimento.

5. Al fine di determinare il numero dei delegati spettanti a ciascuna Associazione, la Confederazione entro il 15 dicembre di ogni anno, comunica il numero di iscritti di ciascuna Associazione – ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Confederale - registrati negli appositi albi.
6. La ripartizione dei delegati spettanti ad ogni Associazione, per la partecipazione alle assemblee federali, viene rivisitata annualmente, a far tempo dal 1° del mese di gennaio, sulla scorta dei risultati del numero dei soci acclarati al 31 ottobre dell’anno precedente.
7. All’inizio di ogni seduta assembleare, il Presidente Federale preliminarmente invita i presenti ad eleggere il presidente dell’Assemblea, i tre componenti la “Commissione Verifica Poteri” e gli scrutatori di sala nel numero ritenuto sufficiente per la conta dei voti, con un minimo di due.
8. Allo svolgimento dell’Assemblea si applica il principio per il quale il numero legale, accertato dalla commissione per la verifica dei poteri e comunicato al Presidente dell’Assemblea, vale per tutta la durata di essa, salvo ulteriori accertamenti della commissione o richieste di verifica da parte dell’Assemblea.
9. Il Presidente dell’Assemblea dirige le discussioni; dà la parola ai componenti che ne facciano richiesta, determinando il tempo dell’intervento e quello di eventuali repliche; fa procedere alle votazioni. E’ investito del potere discrezionale per mantenere l’ordine della riunione e per assicurare l’osservanza delle leggi e dello Statuto/Regolamento.
10. La convocazione dell’Assemblea può essere fatta, nei casi di urgenza e per gravi motivi, anche con avvisi diversi consentiti dalle leggi vigenti ma con preavviso di almeno cinque giorni.
11. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
12. Il Presidente Federale, in via d’urgenza e sentito il Consiglio d’Amministrazione, può iscrivere all’ordine del giorno ulteriori argomenti , anche dopo la spedizione dell’avviso di cui all’ art. 17 dello Statuto.
13. I documenti spediti nel termine di convocazione dell’Assemblea sono dati per letti.
14. Le votazioni possono aver luogo in forma palese (per alzata di mano o per appello nominale) o per scrutinio segreto. Nessuno può avere la parola durante la votazione, tranne che per dichiarazione di voto.
15. Su richiesta di un membro la votazione su un argomento avviene, se accolta dalla maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto o per appello nominale. Non sono ammesse dichiarazioni di voto ed il Presidente della riunione si avvale dell’assistenza degli scrutatori.
16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
17. Le votazioni sulle nomine di persone devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto a mezzo schede.
18. In sede di elezioni dei componenti gli Organi Statutari, ciascun delegato può esprimere, a mezzo apposita scheda di votazione, preferenze in numero inferiore o pari ai due terzi dei candidati per ogni singola consultazione.
19. Nelle votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della validità del numero legale.

20. Nel verbale della seduta va riportato anche l'esito della votazione, con indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari, oltre che dei nominativi dei singoli contrari e/o astenuti, se richiesto.
21. Per modificare lo statuto – seduta da indirsi come straordinaria - occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
22. Per deliberare lo scioglimento della Federazione e/o di una Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto della rispettiva Assemblea.
23. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori della Federazione e delle Associazioni, per fatti da loro compiuti sono deliberate dalle rispettive assemblee e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 9

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Del Consiglio d'Amministrazione fanno parte di diritto il Presidente Federale e n. 8 (otto) Consiglieri.
2. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione può essere variato su richiesta dell'Assemblea e con voto favorevole della maggioranza della stessa, nel rispetto dell'art. 18 dello statuto Federale.
3. La durata del mandato è di anni tre, salvo i casi di cui all'art. 18 comma 6 dello Statuto.
4. L'elezione del Consigliere avviene, con unica votazione tra i Candidati proposti dai Candidati Presidenti, come previsto dall' art. 18 dello Statuto, con votazione contestuale a quella del Presidente.
5. Nella sala Assembleare e presso l'urna saranno affissi, a cura del Segretario Federale, appositi avvisi riportanti l'elenco dei candidati a Presidente e rispettivi Candidati Consiglieri e l'Associazione di appartenenza, in liste separate. Ad ogni lista presentata sarà attribuito, tramite sorteggio, un numero.
6. Verrà redatta un'unica scheda elettorale riportante l'elenco dei candidati a Presidente e la lista dei rispettivi candidati a Consigliere;
7. Il voto si esprime con un segno di croce a fianco dei candidati prescelti, sulla scheda autenticata preventivamente, all'inizio della seduta, dagli scrutatori.
8. Le preferenze per i Candidati Consiglieri da esprimere sono uguali o inferiori ai 2/3 (due terzi) dei candidati eleggibili: massimo 6 (sei) preferenze. Nel caso di una sola lista è ammesso esprimere il voto di preferenza per massimo n. 8 candidati.
9. Nel caso di una sola lista di Candidato Presidente sono ammessi sino a 11 (undici) Candidati e risulteranno eletti i primi 8 (otto) con più preferenze. Gli altri 3 (tre) saranno Supplenti ed in ordine decrescente alle preferenze ottenute.
10. Nel caso di più liste saranno eletti:
 - a. i primi 6 (sei) Candidati con più preferenze della lista del Presidente vincente;
 - b. per gli altri 2 (due) posti, i Candidati Presidente che abbiano ottenuto preferenze superiori al 15 % dei votanti e/o i Candidati che hanno ottenuto più preferenze.
11. La carica di Consigliere cessa di norma, e salvo anticipati scioglimenti o dimissioni, il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio e/o del Presidente Federale in carica.

12. Nel caso di dimissioni o di cessazione d'appartenenza alla Federazione di un Consigliere, gli subentra il primo dei Supplenti e/o il primo dei non eletti con le modalità espresse dall'Art. 18 dello Statuto.
13. Il Consiglio d'Amministrazione, nella sua prima seduta utile, elegge il Vice Presidente Federale vicario ed il secondo vice presidente. Inoltre, nomina i responsabili diretti dei settori:
 - a. Rapporti con le Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali - Associazioni - Soci - Ass. Pro Loco ed altri enti di interesse regionale (Presidente)
 - b. Bilancio - Finanze - Patrimonio - Tesseramento - Gestione Sede, ecc (Vice Presidente Vicario)
 - c. Editoria - Convenzioni - Fiere - Attività d'immagine. (Vice Presidente)
 - d. Altro
14. Nella stessa seduta devono essere preliminarmente accertate eventuali incompatibilità nei vari Organi federali, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Federale ed anche ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Confederale.
15. Il Presidente Federale convoca le riunioni del Consiglio a mezzo avviso raccomandato, od altro mezzo consentito dalla legge.
16. Il Presidente Federale, sentito il Consiglio d'Amministrazione; può iscrivere in via d'urgenza gli argomenti che riterrà opportuno, anche dopo la spedizione dell'avviso di convocazione.
17. Le votazioni sulle nomine di persone devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto a mezzo schede.
18. Nelle votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della presenza del numero legale.
19. Nel verbale della seduta va riportato anche l'esito della votazione, con indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari, oltre che dei nominativi dei singoli contrari e/o astenuti sulla proposta conclusiva.
20. Il C.d.A. si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
21. Ogni responsabile diretto dei settori relaziona mensilmente il C.A. delle proprie attività ed iniziative atte a raggiungere gli obiettivi programmati.
22. Il Presidente Federale, con voto a maggioranza del C.d.A., ha la facoltà di revocare la nomina di Responsabile di settore.
23. Il Presidente Federale, sentito il Consiglio d'Amministrazione, può delegare un Consigliere a presiedere una Commissione.

Art. 10

PRESIDENTE FEDERALE

1. L'Elezione del Presidente Federale deve essere effettuata entro la data della naturale scadenza del triennio. L'Assemblea elettiva è convocata dal Presidente con avviso inviato alle associazioni federate a mezzo lettera raccomandata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data fissata. Le candidature per l'elezione del Presidente Federale devono essere presentate per iscritto al Segretario della Federazione a mezzo raccomandata a.r., almeno 30 giorni prima della data fissata per l'elezione.
2. La candidatura deve contenere:
 - a. la prova di socio, riportando gli estremi della tessera confederale in corso

- di validità, come da art. 22 comma 1 dello Statuto Confederale;
- b. l'elenco dei Suoi Candidati al Consiglio d'Amministrazione, con un minimo di 6 (sei) ed un massimo di 10 (dieci);
 - c. l'indicazione della Associazione di provenienza e la prova di Socio, come dall' Art. 18 comma 5 dello statuto, di ogni Candidato;
 - d. dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura esclusivamente per una sola lista;
 - e. nel caso di unica candidatura a Presidente, i candidati al Consiglio di Amministrazione dovranno - su invito scritto del Segretario della Federazione - integrare entro 30 giorni dalla comunicazione la propria lista sino ad indicare un massimo di 11 (undici) nominativi, come da art. 9, comma 9, del presente Regolamento.
3. Le candidature prive di anche uno dei requisiti previsti dal comma 2 precedente saranno considerate nulle a tutti gli effetti.
 4. Gli uffici Federali prepareranno le schede per le votazioni con le modalità dettate nell'art. 9 comma 6, del presente Regolamento.
 5. Ove la carica, terminata la votazione, rimanesse vacante subentrerà il Vice-Presidente Federale Vicario fino all'Assemblea successiva che provvederà ad indire nuova elezione entro 45 giorni.
 6. Nel caso di elezione Presidenziale vacante, come al punto 5 precedente, saranno considerate nulle anche le elezioni del Consiglio d'Amministrazione.
 7. L'elezione e lo scrutinio delle schede per il Presidente Federale e per il Consiglio d'Amministrazione saranno effettuate prima dell'elezione degli altri Organi Federali (CP e CRC).

Art. 11 COMMISSIONI

1. Per il più efficace conseguimento degli scopi della Federazione, anche su richiesta degli Organi Federali, il Consiglio d'Amministrazione può costituire dei Gruppi di lavoro con compito prettamente consultivo, ai quali delegare lo studio e/o programmazione di particolari attività Federali di spiccato contenuto specialistico.
2. Le commissioni sono costituite da almeno tre membri scelti anche fra non soci purché esperti della materia.
3. Le funzioni di cui sopra possono essere Presiedute dal Responsabile del settore interessato, o da Consigliere d'Amministrazione delegato, od anche da Socio esperto della materia. Il Presidente Federale fa parte di diritto di tutte le Commissioni.
4. Di ogni seduta va redatto apposito processo verbale, a cura del componente più giovane d'età anagrafica. Copia del processo verbale, sottoscritto dal Presidente della Commissione, va trasmesso al Responsabile diretto del Settore interessato od al Consigliere delegato entro 15 giorni dalla riunione.
5. Di ogni attività delle commissioni il Responsabile del Settore informerà il Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione utile.
6. Le deleghe e nomine possono essere a tempo determinato per obiettivo od a tempo indeterminato.
7. Il Presidente Federale in presenza di inefficacia di una Commissione può, con

voto a maggioranza del Consiglio d'Amministrazione, revocare la delega e/o la nomina.

8. Tutte le deleghe e le nomine, nonché tutti gli incarichi decadono con lo scadere del mandato del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 12

COLLEGIO DEI REVISORI

1. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Federale fra candidati aventi i requisiti previsti dall'art 24 dello Statuto Federale.
2. Durano in carica tre anni e sono eletti in occasione del rinnovo delle cariche federali, salvo dimissioni anticipate da parte del Presidente Federale.
3. Entro 30 giorni prima della data determinata per indire la seduta assembleare per l'elezione del Presidente Federale, le Associazioni dovranno aver fatto pervenire al Segretario federale i nominativi dei soci candidati. I candidati dovranno essere in possesso di un titolo di studio o di comprovata esperienza in discipline economiche contabili.
4. In base a liste di candidati presentati sarà, poi, predisposta dal Segretario Federale una scheda unica con tutti i nomi dei candidati presentati, in ordine alfabetico e con elisione dei cognomi duplicati, e con la Associazione di appartenenza.
5. Se il numero dei candidati presentati come sopra detto non raggiungerà il numero massimo degli eleggibili, l'elenco sarà integrato dalla candidatura dei membri uscenti, in tempo utile per l'Assemblea.
6. Il voto si esprime con un segno di croce apposto a fianco del candidato prescelto, mediante penna a sfera colore nero o blu sulla scheda autenticata preventivamente dagli scrutatori; non può essere superato il limite massimo di candidati previsto per l'elezione dell'Organo confederale; il superamento di tale limite massimo rende nulla la scheda.
7. In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà eletto il candidato più anziano di età naturale.
8. Per l'elezione del Collegio dei Revisori i candidati saranno collocati senza indicazione di effettivi e di supplenti; il risultato decrescente dei voti indicherà la precedenza dei tre effettivi e dei due supplenti.
9. Il Collegio dei Revisori è invitato e assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.
10. I compiti dei Revisori dei Conti sono previsti dall'art. 24 dello Statuto Federale e dalle vigenti leggi in materia.
11. Di ogni seduta del Collegio dei Revisori è redatto il verbale sottoscritto dai Revisori;

Art. 13

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. I componenti il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Federale fra candidati aventi i requisiti previsti dall'art. 25 dello Statuto Federale.
2. Durano in carica tre anni e sono eletti in occasione del rinnovo delle cariche federali, salvo dimissioni anticipate da parte del Presidente Federale.

3. Entro 30 giorni prima della data determinata per indire la seduta assembleare per l'elezione del Presidente Federale, le Associazioni dovranno aver fatto pervenire al Segretario Federale i nominativi dei soci candidati.
4. In base a liste di candidati presentati sarà, poi, predisposta dal Segretario Federale una scheda unica con tutti i nomi dei candidati presentati, in ordine alfabetico e con elisione dei cognomi duplicati, e con la associazione di appartenenza.
5. Se il numero dei candidati presentati come sopra detto non raggiungerà il numero massimo degli eleggibili, l'elenco sarà integrato dalla candidatura dei membri uscenti, in tempo utile per l'Assemblea.
6. Il voto si esprime con un segno di croce apposto a fianco del candidato prescelto, mediante penna a sfera colore nero o blu sulla scheda autenticata preventivamente dagli scrutatori; non può essere superato il limite massimo di candidati previsto per l'elezione dell'Organo Federale; il superamento di tale limite massimo rende nulla la scheda.
7. In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà eletto il candidato più anziano di età naturale.
8. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri i candidati saranno collocati senza indicazione di effettivi e di supplenti; il risultato decrescente dei voti indicherà la precedenza dei cinque effettivi e dei due supplenti.
9. I compiti dei Probiviri sono previsti dall'art. 25 dello Statuto.
10. Di ogni seduta del Collegio dei Probiviri è redatto il verbale sottoscritto dai Probiviri.

ART.14

SEGRETARIO FEDERALE

1. Il Segretario Federale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 26 dello Statuto, su proposta del Presidente Federale alla prima seduta utile.
2. Il Segretario Federale opera sotto la supervisione del Presidente Federale ed il controllo del Consiglio d'Amministrazione quale responsabile esecutivo e finanziario. Firma congiuntamente con il Presidente gli ordinativi di incasso e di spesa; predispose la bozza dei bilanci.
3. Riferisce al Presidente Federale ed al Consiglio d'Amministrazione dell'attività svolta.
4. Assicura i piani, le politiche, le procedure del Consiglio d'Amministrazione; controlla il funzionamento e l'efficienza del personale per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi della Federazione. Assiste il Presidente dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione durante lo svolgimento delle sedute, senza diritto di voto.
5. Coordina il lavoro del personale seguendo le indicazioni dei Responsabili dei Settori, per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
6. Il Segretario Federale può essere coadiuvato da un Vice Segretario scelto fra i soci segnalati dal medesimo e nominati dal Consiglio d'Amministrazione.
7. Quando concorrano speciali motivi, che possano dare luogo anche ad incompatibilità, le funzioni di Segretario della seduta sono assunte, in mancanza

di un vice segretario, dal Consigliere d'Amministrazione più giovane di età anagrafica.

8. Il Segretario Federale è nominato "honoris causa", con rimborso delle spese vive fiscalmente documentate;
9. La Segreteria Federale può essere costituita da vari uffici ed avere dei collaboratori nei limiti delle necessità di funzionamento. Le determinazioni a ciò inerenti sono prese dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente Federale.

Art. 15 **RISORSE DEL SISTEMA FEDERALE**

1. La Federazione tiene un libro giornale ed un libro inventari e quei libri ausiliari richiesti dalla natura e dimensioni dell'Ente e dalla normativa fiscale, un libro delle Associazioni membri, un libro verbali dell'Assemblea, un libro verbali del Consiglio d'Amministrazione, un libro verbali del Collegio dei Revisori, un libro verbali del Collegio dei Probiviri.

Art. 16 **BILANCI** **ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. Il capitale liquido è depositato in un conto corrente bancario o postale;
2. Tutti i contanti derivanti dall'attività devono essere versati nel conto corrente;
3. Le spese sono eseguite su fogli contabili firmati dal Presidente Federale e dal Segretario Federale; le riscossioni sono dimostrate da fogli contabili firmati dal Presidente Federale dal Segretario;
4. Per conseguire le proprie finalità la Federazione Campeggiatori di Sicilia svolge la propria attività grazie al conseguimento di rendite od al versamento di quote associative a fondo perduto che costituiscono il cosiddetto "fondo comune" che, in caso di scioglimento della Federazione, non può essere redistribuito ma devoluto ad un ente avente scopi analoghi.
5. Le somme versate dagli associati, a titolo di quote associative, non concorrono a formare il reddito complessivo. Anche i contributi dello Stato, della Regione o altri Organi, se finalizzati al conseguimento di uno scopo istituzionale non di lucro, sono da considerarsi elementi non soggetti ad imposizione fiscale.
6. Le entrate della F.C.S. e delle Associazioni che vanno a costituire i rispettivi fondi comune, sono composte da:
 - a) quote dei soci
 - b) contributi di simpatizzanti
 - c) contributi di enti e organismi pubblici e privati
 - d) donazioni, legati, lasciti, elargizioni
 - e) proventi di gestione.
- 8) E' fatto obbligo alla F.C.S. ed alle Associazioni di redigere annualmente il bilancio sottoponendolo all'esame delle rispettive assemblee.
- 9) Il bilancio (situazione patrimoniale) ed il conto dei profitti e delle perdite (conto economico) possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi delle tecniche contabili.

- 10) Il rendiconto, redatto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, 1 gennaio - 31 dicembre, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa e sottoposta all'esame dell'assemblea. Dovrà essere tenuto e conservato ai sensi del D.P.R. 600/73 e dell'art.2220 del Codice Civile.
- 11) La F.C.S. e le Associazioni – svolgendo istituzionalmente attività senza scopo di lucro – non hanno i conseguenti obblighi amministrativi in termine di bollatura di cui all'art. 2215.

Art.17

MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO GENERALE

1. Il presente Regolamento può essere modificato con le modalità di cui all'art. 31 dello Statuto Federale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione o su richiesta di almeno il 50% delle Associazioni federate, inviata al Presidente Federale ;
2. L'atto deliberativo dovrà essere approvato dalla maggioranza dell'Assemblea Federale, da convocarsi in seduta straordinaria.

Art. 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Federale in uno allo Statuto, entra in vigore contemporaneamente allo Statuto, come per legge.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Ambiti di rappresentanza	Pag. 1
Art. 2 - Membri - Aderenti	Pag. 1
Art. 3 - Associazioni	Pag. 1
Art. 4 - Cessazione d'appartenenza	Pag. 1
Art. 5 - Federazione Regionale	Pag. 1
Art. 6 - Ruolo dei Soci	Pag. 2
Art. 7 - Organi	Pag. 3
Art. 8 - Assemblea Federale	Pag. 3
Art. 9 - Consiglio d'Amministrazione	Pag. 5
Art. 10 - Presidente Federale	Pag. 6
Art. 11 - Commissioni	Pag. 7
Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 8
Art. 13 - Collegio dei Probiviri	Pag. 8
Art. 14 - Segretario Federale	Pag. 9
Art. 15 - Risorse del sistema federale	Pag. 10
Art. 16 - Bilanci – Esercizio finanziario	Pag. 10
Art. 17 - Modifiche dello statuto e del regolamento	Pag. 11
Art. 18 - Entrata in vigore	Pag. 11